

ASSOCIAZIONE CULTURALE DUBRAVKA VRSALJKO - VERONALINGUE

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata: "**Associazione Culturale Dubravka Vrsaljko - Veronalingue**". L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e persegue scopi artistici, sociali e culturali.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Sociale straordinaria, come previsto dall'art. 29 del presente Statuto.

Art. 3 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Verona, Piazza dei Caduti n. 26.

L'Organo amministrativo potrà inoltre istituire sedi secondarie o filiali ove esercitare l'attività. L'indirizzo della sede potrà essere cambiato dall'Assemblea Sociale ordinaria senza che questo costituisca modifica statutaria.

Art. 4 – MOTIVAZIONE E FINALITÀ

In un mondo che è sempre più globalizzato e multiculturale ma che allo stesso tempo alza muri e barriere contro il Diverso riteniamo fondamentale adoperarsi per favorire il rispetto, la conoscenza e la comprensione reciproca. Sogniamo un mondo in cui tutte le persone si possano intendere ed organizzare tra loro, in modo da poter evitare ingiustizie, nazionalismi e guerre.

In questo contesto diffondere la conoscenza delle lingue può svolgere un ruolo centrale, perché:

- Aprirsi a una nuova lingua è aprirsi a una nuova cultura, ad un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di vedere il mondo.
- Imparare una nuova lingua significa poter parlare con nuove persone, avere la possibilità di comprenderle, e favorisce gli scambi culturali, di idee e commerciali.
- Imparare una nuova lingua è un viaggio alla scoperta di noi stessi, è esplorare ed espandere le nostre capacità di esprimersi.
- Viaggiare conoscendo la lingua del posto apre all'incontro e al dialogo con le persone, ci fa respirare la loro cultura.

- Per chi si trasferisce in un altro Paese la conoscenza della lingua permette di rivendicare i propri diritti fondamentali, come lavoro, casa, istruzione, salute.
- Condividere lingue e culture è il fondamento della comunicazione, della comprensione, della pace, dell'integrazione.

Art. 5 - SCOPO

L'Associazione si prefigge lo scopo di favorire il rispetto, la comunicazione e la comprensione reciproca dei popoli come veicolo di pace e integrazione:

- diffondendo la conoscenza delle lingue e delle culture dei diversi popoli;
- operando come mediatrice linguistica e culturale tra soggetti che non abbiano una lingua comune in cui comunicare efficacemente.
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

L'Associazione perseguirà lo scopo sociale direttamente attraverso Associate e Associati oppure indirettamente attraverso collaboratori professionali, consulenze e rapporti professionali di qualsiasi natura nell'ambito della normativa vigente.

Tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali potranno essere perseguite sia direttamente dall'Associazione che in collaborazione, in convenzione, con richiesta di patrocinio e/o contributi con Istituzioni pubbliche, Enti Pubblici e Privati, nazionali o internazionali e altre realtà associative.

Le attività saranno poste in essere anche in collaborazione con altre associazioni ed enti operanti sul territorio.

Art. 6 - ATTIVITÀ FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali. Per realizzare quanto sopra indicato, l'associazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali:

- a) Organizzare, promuovere, gestire corsi di lingue e culture straniere o italiane per stranieri. Come parte integrante della cultura di un popolo si intendono in via non esaustiva gli usi, i costumi, la storia, la filosofia, la letteratura scritta e la tradizione orale, la cucina, la musica, i giochi, le danze.

- b) Organizzare, promuovere, gestire incontri, eventi ed attività culturali, ricreative o artistiche per l'introduzione e/o l'approfondimento della lingua, della cultura e della vita quotidiana di altri popoli.
- c) Offrire opportunità di confronto reciproco tra diverse culture e modi di pensare.
- d) Offrire, promuovere, gestire corsi e attività per favorire la coscienza e consapevolezza di sé e l'ascolto dell'Altro, come anche corsi di comunicazione interpersonale, pedagogia e antropologia.
- e) Offrire servizi di mediazione linguistica e culturale.
- f) Supportare Socie e Soci che vogliano mettersi in viaggio oppure trasferirsi per lavoro o attività di volontariato in un Paese straniero offrendo informazioni pratiche su come organizzare il viaggio e vivere il soggiorno "a orecchie aperte".
- g) Redigere e/o diffondere pubblicazioni e materiali informativi, didattici e divulgativi inerenti allo scopo sociale o di promozione delle attività associative, in qualunque forma, anche editoriale o multimediale.
- h) Permettere a Soci e Socie la consultazione della propria biblioteca.
- i) Collaborare con altre realtà del territorio, soprattutto istituzioni ed altre associazioni culturali.
- j) Svolgere ogni altra attività idonea a raggiungere le finalità dello scopo sociale nel rispetto della normativa vigente.
- k) Esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:

- l) Promuovere e sviluppare rapporti con altri enti del privato sociale;
- m) Promuovere iniziative di raccolta fondi, effettuate occasionalmente, volte a favorire e sostenere la realizzazione di progetti inerenti "occasione di volontariato";
- n) Stipulare convenzioni;
- o) Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – RENDICONTO

Art. 7 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da Soci/e, da privati/e o da Enti.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite da:

- a) quote e contributi delle Associate e degli Associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi ad Associate/i e a terze/i, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di Associati/e o terzi/e;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permuta e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelievi al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 8 - QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

1. **Quote associative annuali**, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. **Quote aggiuntive**, da intendersi quali corrispettivi specifici a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Ogni Socia o Socio deve versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa annuale non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

Art. 9 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta), ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed eventualmente un bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Sociale secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti di Associati e Associate, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto economico-finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti i membri, con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. Il rendiconto regolarmente approvato deve essere conservato a cura del Consiglio Direttivo.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'Associazione stessa. Essi dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali indicate ai precedenti artt. 4-6, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SOGGETTI E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - SOGGETTI E LORO CATEGORIE

È ammesso/a a far parte dell'Associazione chiunque, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intenda collaborare al loro raggiungimento e accetti le regole adottate attraverso lo Statuto e i regolamenti, senza

distinzioni di sesso, provenienza, aspetto, preferenze sessuali, lingua, reddito e religione.

I soggetti che possono far parte dell'Associazione si distinguono in:

- a) **Socie Fondatrici e Soci Fondatori:** firmatarie e firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) **Socie Ordinarie e Soci Ordinari:** tutte e tutti coloro che intendano partecipare alla vita associativa e che presentino domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. I/Le Soci/e Ordinari/e maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio o dalla Socia minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Nel caso di persone giuridiche Associate i diritti connessi all'appartenenza all'associazione saranno esercitati dal/la legale rappresentante.

Soci e Socie sono tenuti/e a versare una quota associativa annuale.

La distinzione di denominazione tra i punti a) e b) è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati e tutte le Associate hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme e uniformi sono le modalità associative che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 11- DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIE E DEI SOCI

- a) Socie e Soci godono, dal momento dell'ammissione o dal passaggio alla maggiore età se successivo, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
- b) Al/la Socio/a maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.
- c) La qualifica di Socia o Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. In caso di vincolo associativo in capo ad un soggetto collettivo detti diritti saranno in capo agli amministratori di tale soggetto.

Soci e Socie sono tenuti/e:

- a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) ad osservare i principi etici di comportamento di cui all'art. 12 del presente Statuto;
- c) ad osservare i regolamenti interni;
- d) a pagare la quota associativa;
- e) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- f) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 12 - PRINCIPI ETICI DI COMPORTAMENTO

Il Personale, gli Associati e le Associate, nonché chiunque lavori all'interno dell'Associazione o in nome di questa dovrà osservare, almeno durante lo svolgimento dell'attività sociale, dei principi etici di comportamento. Tali principi consistono nel:

- voler operare secondo principi di legalità, onestà e correttezza;
- voler ascoltare ed essere pronti ad imparare;
- mettere il massimo impegno possibile per offrire servizi di qualità;
- mirare con le proprie azioni a migliorare il contesto circostante;
- salvaguardare l'ambiente;
- tutelare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- rispettare e valorizzare il personale;
- non operare discriminazioni per motivi di sesso, provenienza, aspetto, lingua, reddito e religione;
- utilizzare un lessico che non implichi discriminazioni di cui sopra;
- rispettare le opinioni personali, purché non lesive della dignità altrui.

Art. 13 - DIMISSIONI DEL SOCIO O DELLA SOCIA

Le dimissioni del Socio o della Socia sono possibili in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo.

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, Soci e Socie che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 (trenta) giorni successivi dalla relativa deliberazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

Art. 14 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIA O SOCIO

Il Socio o la Socia cessano di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza, se l'Associata/o allo scadere dell'anno sociale in corso non manifesta la sua volontà di rinnovo della tessera sociale. Tale volontà di rinnovo può essere manifestata esplicitamente per iscritto al Consiglio Direttivo oppure implicitamente in caso di frequenza ad un'attività sociale nell'anno sociale successivo;

- c) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
- d) inosservanza del presente Statuto;
- e) decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il Socio o la Socia dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa;
- f) radiazione;
- g) decesso.

In nessun caso è prevista la restituzione delle quote associative già versate. Le quote scadute ma non ancora versate restano dovute all'Associazione.

Art. 15 - MORTE DEL SOCIO O DELLA SOCIA

La quota associativa non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del Socio o della Socia; l'erede non subentrerà nei diritti ad essa connessi.

Art. 16 - SANZIONI PER I SOCI E LE SOCIE

In caso di trasgressioni alle norme sociali, nonché ai Principi Etici di cui all'art.12, il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio o alla Socia le seguenti sanzioni:

- a) avvertimento;
- b) diffida;
- c) sospensione a tempo limitato;
- d) radiazione.

Art. 17 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere a Socie e Soci o a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

Art. 18 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) L'Assemblea Sociale;
- b) La/Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) La Direttrice/Il Direttore.

Art. 19 - ASSEMBLEA SOCIALE

L'Assemblea Sociale è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i Soci e tutte le Socie in regola con il pagamento delle quote sociali. La partecipazione all'Assemblea è strettamente personale e ogni Socio/a ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un/a Socio/a ad un/a altro/a Socio/a, il/la quale non può rappresentare più di due Soci/e nell'ambito della stessa Assemblea.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

L'Assemblea Sociale ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal/la Presidente entro i primi 120 (centoventi) giorni dell'anno sociale successivo, ovvero 180 (centottanta) qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

- discutere e approvare la relazione morale dell'anno precedente;
- discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo;
- l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

Essa, inoltre, delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita associativa e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'Assemblea Sociale straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea Sociale, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata; o mediante comunicazione postale, ovvero per posta elettronica, da parte del/la Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della

riunione.

Le Assemblee saranno valide:

- **in prima convocazione**, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- **in seconda convocazione** trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria quanto l'Assemblea straordinaria, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i Soci e tutte le Socie, esclusi/e quelli/e che intendano dimettersi dall'Associazione secondo l'Art.13 del presente Statuto. Le Assemblee ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti.

Art. 20 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni, sono rinnovabili, e si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo. I membri del Consiglio, ove prestino la loro attività all'interno dell'Associazione, potranno essere retribuiti in misura tale comunque che l'eventuale emolumento corrisposto loro non configuri un'indiretta distribuzione di utili.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto, salvo i casi di elezione avvenuta per acclamazione e all'unanimità da parte dell'Assemblea Sociale.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi da Socie e Soci nel corso dell'Assemblea Sociale. Ogni Socio o Socia potrà esprimere al massimo 7 (sette) preferenze, o comunque un numero pari alle Consigliere e ai Consiglieri da nominare, e saranno chiamate/i a far parte del Consiglio per un quadriennio i candidati e le candidate in possesso dei requisiti di eleggibilità che risulteranno in graduatoria aver ottenuto il maggior numero di preferenze in relazione al numero di Consigliere/i da nominare. Sono comunque sempre fatti salvi i casi di elezione per acclamazione da parte dell'Assemblea Sociale.

La/Il Presidente dell'Associazione è eletta/o dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se la candidata o il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei/delle partecipanti.

Art. 21 – LA/IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

La/Il Presidente eletta/o dal Consiglio Direttivo è la/il legale rappresentante dell'Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.

La/Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- b) firma gli atti e ne delega la firma;
- c) convoca l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il/la Presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni o i suoi poteri ad un altro membro del Consiglio Direttivo, nominata/o Vice Presidente.

Art. 22 – LA DIRETTRICE O IL DIRETTORE

Il Direttore o la Direttrice ha il compito di:

- a) gestire l'ordinaria amministrazione;
- b) provvedere all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Sociale;
- c) assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati a professionisti/e;
- d) stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione;
- e) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed eventualmente il bilancio preventivo in tempo utile per il controllo del Consiglio Direttivo e l'approvazione in Assemblea;
- f) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione;
- g) redigere il regolamento al fine della gestione interna, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Il Direttore o la Direttrice può essere nominato/a anche al di fuori del consesso degli Associati e delle Associate.

Presenta il suo operato al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Art. 23 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea Sociale ordinaria.

Esso ha durata di quattro anni e può essere rieletto.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci Fondatori e dalle Socie Fondatrici.

Art. 24 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione.

Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

- a) curare il conseguimento dei fini statutari;
- b) amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
- c) eleggere fra i suoi componenti il/la Presidente, e, qualora necessario il/la Segretario/a;
- d) nominare la figura del Direttore o della Direttrice e controllarne periodicamente l'operato;
- e) controllare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed eventualmente il bilancio preventivo, preparati dal Direttore o dalla Direttrice, da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea Sociale entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero 180 (centottanta) qualora particolari esigenze lo richiedano;
- f) deliberare sulla non accettazione di Soci o Socie e sulla loro eventuale espulsione;
- g) predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- h) nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- i) applicare tutti i regolamenti del presente Statuto;
- j) impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea Sociale;
- k) stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea Sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- l) deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- m) curare l'interesse dei Soci e delle Socie e dell'Associazione nei confronti di altre associazioni, società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più Soci o Socie determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal/la Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale fatta da almeno due membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi membri e le

deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del/la Presidente. Qualora un/a componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito/a dal/la primo/a nella graduatoria che segue l'ultimo/a eletto/a dall'Assemblea Sociale, in caso di parità si ricorre al sorteggio.

Decade dal Consiglio Direttivo il membro che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal/la Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'Assemblea Sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo);
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà dei suoi membri effettivi.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre Soci o Socie più anziani/e di iscrizione, che risultino ancora iscritti/e, che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo ad indire nuove elezioni.

Art. 25 – LA SEGRETARIA O IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo nomina un/a Segretario/a dell'Associazione tra i/le Soci/e della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 26 del presente Statuto. Il/la Segretario/a può essere nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo e assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Egli o ella:

- a) esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto sociale;
- b) assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo, e ne redige verbale che verrà da lui/lei firmato;
- c) stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee e alle votazioni;
- d) nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Art. 26 - ELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Sono eleggibili alle cariche sociali Soci e Socie in regola con tutti gli adempimenti sociali e che abbiano compiuto la maggiore età alla data della loro elezione.

Art. 27 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, salvo quanto disposto dal precedente art. 20, e dalle prestazioni fornite dagli Associati e dalle Associate; si deve avvalere ove possibile di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei/delle propri/e Soci/e

e non può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 28 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Sociale straordinaria con una votazione favorevole del 75% degli/delle intervenuti/e che comunque deve rappresentare almeno il 25% degli/delle aventi diritto al voto e secondo quanto dispone l'art. 10.

Art. 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Sociale straordinaria.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei Soci e delle Socie aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 11 di questo Statuto. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Verona, lì 21 luglio 2018.

Anna Devigili

Socia Fondatrice

Marco Devigili

Presidente

Michaël Mottet

Vice Presidente - Direttore
